

CAPITOLATO PRESTAZIONALE D'APPALTO

Art. 1) Oggetto del servizio

Il Comune di Roseto degli Abruzzi, intende avvalersi per la gestione di attività di supporto ai servizi di custodia e manutenzione degli impianti comunali/cimiteri e servizi di viabilità, della collaborazione di Cooperative sociali di tipo B (che abbiano almeno il 30% dei lavoratori svantaggiati soci o non) iscritte nell'apposito Albo Reg.le ,che svolgono attività nel territorio finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone indicate nell'art. 4, comma 1 della L.8.11.1991.

Art. 2) Obiettivi

Gli obiettivi da raggiungere con la collaborazione sono quelli atti ad assicurare l'ottimale gestione dei servizi in questione, offrendo, nel contempo, opportunità lavorative a persone in condizione di svantaggio, perseguendo fini di solidarietà e integrazione sociale;

Tali attività, di carattere prevalentemente materiale, vengono così individuate:

-apertura, chiusura e sorveglianza dei cimiteri comunali;

-manutenzione delle aree annesse a detti impianti e di aree territoriali;

-servizi collegati alla viabilità;

-altri eventuali analoghi servizi di supporto richiesti dall'Ufficio, e in carico ad altri settori dell'Ente.

Art. 3) Impegno dell'impresa

La Cooperativa, per la realizzazione degli interventi progettuali, dovrà impegnarsi:

a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizioni di svantaggio nella misura minima del 30% come previsto dall'art. 4 della L. 381/91;

b) ad impiegare per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione n. 5 operatori, così distinti:

- n. 3 persone per n. 30 ore settimanali;

- n. 2 persone per n. 16 ore settimanali,

di cui uno con funzioni di responsabile, ed eventuali soci volontari, in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività;

c) ad utilizzare i soci volontari, nel rispetto delle norme contenute nell'art.2 della L.381/91 per prestazioni complementari e non sostitutive di quelle degli operatori, la Cooperativa si assume ogni responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;

d) a rispettare per il personale impiegato nell'attività e per i soggetti svantaggiati inseriti tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore. In particolare la Cooperativa si impegna ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali o da eventuali contratti convenzionali . A tal fine la Cooperativa si impegna a trasmettere mensilmente all'Ufficio la fattura quietanzata.

e) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella esecuzione del servizio.

Art. 4) Durata del servizio

L'affidamento avrà la durata di **mesi 5 (cinque) e decorre dal 1^ agosto e terminerà il 31 dicembre 2016**, salvo i casi di risoluzione e con possibilità di prosecuzione, agli stessi prezzi e condizioni, previa verifica dei risultati della gestione e del rispetto dei livelli qualitativi concordati e sempre nei limiti di spesa inferiori alle direttive comunitarie.

Art. 5) Impegno impresa

Le Cooperative interessate alla partecipazione al presente avviso dovranno impegnarsi a:

a) nominare un responsabile e referente nei confronti del Comune per lo svolgimento delle attività e quale responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate che dovrà essere responsabile della

predisposizione del programma individualizzato di sostegno e recupero a favore delle stesse persone, da trasmettere al Dirigente II Settore;

- b) a tenere rapporti costanti con il Dirigente per lo svolgimento delle attività previste;
- c) a seguire le indicazioni dell'Ente, comunicate con almeno tre giorni di anticipo, salvo i casi di urgenza, sulla base degli eventuali piani relativi alle attività da eseguire che lo stesso Ente predisporre;
- d) ad avere cura dei locali oggetto degli interventi di pulizia e sorveglianza e dell'attrezzatura messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione dei servizi;
- e) a rispondere direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nella esecuzione dei servizi, restando a proprio carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compenso nei confronti del Comune di Roseto degli Abruzzi, fatti salvi gli interventi a favore della stessa Cooperativa da parte delle società assicuratrici.

Art. 6) Compiti del referente

Il referente indicato dalla Cooperativa, di cui al precedente art. 5 comma a), dovrà svolgere i seguenti compiti:

- a) Sostegno e recupero del soggetto svantaggiato favorendone l'inserimento nell'ambito lavorativo;
- b) coordinamento degli aspetti organizzativi e operativi degli interventi nonché funzioni di raccordo con l'Ente appaltante;
- c) cura dei rapporti con il Settore II – Uffici Manutenzione ed Ambiente;
- d) gestione e controllo del personale (mansioni, orari, sostituzioni, supervisione...), coordinando eventuali sostituzioni;
- e) raccordo in ordine alla gestione degli aspetti amministrativi ed economici con l'Amministrazione Comunale (fatturazione, ecc.);
- f) coordinamento e raccordo delle modalità operative dei singoli operatori, assicurando caratteristiche di uniformità delle procedure utilizzate attraverso specifici incontri periodici;
- g) segnalazione di eventuali variazioni del personale di servizio e di qualsiasi problematica nel rapporto con l'utenza;
- h) verifica della corretta compilazione della modulistica di rilevazione giornaliera delle attività e della relazione mensile.

Art. 7) Obblighi dell'impresa

Le Cooperative interessate saranno tenute ad assumere i seguenti obblighi:

- a) stipulare una polizza assicurativa per danni che possano derivare agli operatori e da questi causati agli utenti durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità;
- b) a costituire una cauzione pari al 5% dell'importo complessivo, mediante versamento in contante presso il Tesoriere del Comune o fideiussione rilasciata da idoneo istituto valida per tutta la durata del contratto. La cauzione resta vincolata sino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita alla Cooperativa entro 30 gg. dalla scadenza di tale termine e su richiesta della medesima.
- c) garantire al proprio personale la fornitura di quanto necessario allo svolgimento del lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e tutela;
- d) a fornire a semplice richiesta dell'Ente, copia delle buste paga relative al personale occupato nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto espressamente quietanzate dai lavoratori interessati (in alternativa dichiarazione dei lavoratori attestante l'ammontare delle retribuzioni effettivamente percepite) e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con i dipendenti e soci lavoratori impegnati nel servizio, al fine di verificare il rispetto del contratto.

Art. 8) Lavoratori

Dovranno essere ottemperate tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro contenute nel Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 riferibili alle prestazioni oggetto del presente capitolato prestazionale, compreso formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, regole di emergenza, protezione dai rischi di esposizione al rumore, a vibrazioni, ecc.

In particolare la Cooperativa Sociale dovrà osservare le seguenti norme a servizio di prevenzione e protezione sicurezza sul lavoro:

Gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli strumenti, gli apprestamenti di difesa devono essere mantenuti in buono stato di conservazione ed efficienza.

In particolare le attrezzature di lavoro, macchine, apparecchi, utensili usati durante il lavoro dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza di cui al Titolo III, Capo I del D.Lgs. 81/2008.

I lavoratori devono fare uso dei mezzi di protezione individuale, elmetto, occhiali da lavoro, scarpe da lavoro, ecc. così come previsto dal Titolo III Capo II del D.Lgs. 81/2008.

In cantiere devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art. 45 del D.Lgs 81/2008, formazione dei lavoratori, presidi sanitari previsti, ecc.

In cantiere devono essere installati cartelli segnaletici conformi ed in numero sufficiente, eventualmente necessari.

I lavoratori devono fare uso di indumenti personali adeguati e che offrano una effettiva protezione personale.

Art. 9) Importo affidamento

Per le attività da affidare, il compenso **stabilito per il periodo 01 agosto/31 dicembre 2016** e' posto a base d'asta per l'importo di **€30.288,47 oltre IVA**, ed è riferito alle spese per il personale e spese generali, comprese le spese per gli oneri di sicurezza a carico della Cooperativa.

L'Amministrazione procederà periodicamente alla verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC.

Art. 10) Divieto di sub-appalto

E' vietato il sub - appalto e la cessione, anche parziale, dell'attività oggetto del contratto.

Art. 11) Responsabilità dell'impresa

La Cooperativa sarà direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che, a giudizio dell'Ente, risultassero causati dal personale della ditta stessa; in ogni caso dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Art. 12) Controlli e verifiche del servizio

Il Comune di Roseto degli Abruzzi effettuerà controlli con proprio personale sul servizio reso e sulla applicazione di quanto previsto dal presente Capitolato Prestazionale.

In relazione all'esecuzione del contratto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per la cooperativa, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, atti e comportamenti come di seguito classificati:

- 1) Mancata esecuzione o sospensione dei servizi affidati ;
- 2) Svolgimento di attività non autorizzate nell'ambito della gestione dei servizi;
- 3) Mancato rispetto delle indicazioni dell'Amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi in ordine alla programmazione dell'attività;

In merito è prevista specifica penalità, pari al doppio del prezzo dell'intervento dovuto difforme, calcolato in riferimento al prezzo mensile pattuito. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, alla Cooperativa per maggiori danni dalla stessa causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti;

Art. 13) Risoluzione del contratto per inadempimento

L'Ente procederà alla risoluzione contrattuale, fatta salva comunque l'azione per il riconoscimento del maggior danno, nei casi di inadempimento, di gravità tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti ovvero tale da pregiudicare i requisiti qualitativi e quantitativi del servizio, tra le quali le riduzioni del numero dei giorni di prestazione della persona svantaggiata inserita, superiore al 50% rispetto a quanto previsto.

Il contratto sarà risolto automaticamente qualora la ditta appaltatrice subisca tre sanzioni durante l'espletamento dell'appalto.

Art. 14) Domicilio legale

La Cooperativa dovrà eleggere domicilio legale in Roseto degli Abruzzi ed il Foro competente per eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà quello di Teramo.

Art.15) Controversie

Nell'eventualità del riscontro di inadempimenti, di norma si provvede in via amichevole previa contestazione da parte del Comune per iscritto e con fissazione del termine entro il quale detti inadempimenti devono essere rimossi. Per qualsiasi controversia che non si trovi soluzione è ammesso il ricorso in via giudiziale.

Art. 16) Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato trovano applicazione le norme del Codice Civile, alla legge 8 novembre 1991, N.381 e s.m.i. ed alla Legge Regionale 17/07/2014 n. 12 in materia di norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.